

Decisione n. 9 del 28 Febbraio 2018

OGGETTO: Sig.ra (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la domanda del 13.02.2017, acquisita in data 15 febbraio 2018 al protocollo n. 217, con la quale la Sig.ra (omissis), in qualità di Presidente e referente del Comitato costituitosi per la tutela (omissis), ha chiesto a questa Difesa Civica Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso da parte del Consiglio Regionale, all'istanza di accesso alla documentazione inerente la seduta del Consiglio Regionale dello scorso 21 dicembre 2017, avente ad oggetto la sanità, con particolare riguardo alla trascrizione dei lavori del Consiglio, ivi comprese le richieste dei consiglieri e le relative votazioni;

VISTA la nota prot. n. 2547 del 31.01.2018, allegata alla richiesta di riesame, con la quale il competente Servizio Affari Assembleari e Commissioni del Consiglio Regionale ha negato l'accesso di che trattasi.

RILEVATO che il rifiuto è motivato:

- a) dall'assenza di una adeguata motivazione della richiesta di accesso, tale da determinare la non configurabilità, in capo all'istante, di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione oggetto di accesso, traducendosi in un ingiustificato controllo generalizzato sull'attività amministrativa del Consiglio Regionale;
- b) dall'eccessiva genericità dell'istanza;

RITENUTO di dover condividere le motivazioni addotte a sostegno del denegato accesso;



Il Difensore Civico

ACCERTATO inoltre che, come peraltro indicato nella nota di risposta del Servizio Affari Assembleari del Consiglio Regionale, la trascrizione dei lavori del Consiglio risulta correttamente pubblicata sul sito istituzionale e quindi interamente accessibile;

RILEVATO che l'istante ha contestualmente prodotto una richiesta di riesame del denegato accesso civico ai sensi del ripetuto D.Lgs. 33 sulla quale questa Difesa Civica si esprime con atto separato

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (omissis), in qualità di Presidente e referente del Comitato costituitosi per la tutela (omissis), volta ad ottenere ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 la documentazione specificata in premessa;
2. di comunicare la presente decisione alla ricorrente e al competente Servizio del Consiglio Regionale.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.